



ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito denominata "Roma Tre"), con sede legale in Roma, Via Ostiense 133, CAP 00154, C.F. e P. IVA 04400441004, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Luca Pietromarchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via Po 14, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Gaudio, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi Roma Tre (in prosieguo: Roma Tre)

è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e la promozione dello sviluppo dei territori;

è, in quanto Università, centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con enti extra-universitari pubblici o privati;

ai sensi dello statuto di Ateneo, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in prosieguo: CREA)

è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;

fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e alle Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Roma Tre e CREA ritengono:

di comune interesse sviluppare la collaborazione nell'attività didattica e scientifica;

che le attività di ricerca e di didattica oggetto del presente Accordo Quadro assumono la connotazione di collaborazioni scientifiche;

che tali attività di ricerca sono comunque congruenti con le attività didattiche istituzionalmente svolte presso le aule, i laboratori e le strutture dell'Università e le strutture del CREA.

VISTO

il D.M. n. 246786 del 27/11/2012 che approva la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università".

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità

Oggetto del presente Accordo è di realizzare una collaborazione didattica e scientifica, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

Roma Tre e CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante apposite convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Strutture interessati, nel rispetto e in esecuzione del presente Accordo.

Nell'attuazione del presente Accordo, Roma Tre e CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattica scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università.

Art. 4 - Comitato di indirizzo strategico

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da due componenti per Roma Tre e due per il CREA. Le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne Roma Tre, della rete dei propri collaboratori e del personale tecnico amministrativo e docente.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5 - Attivazione delle azioni programmatiche

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispose un rapporto che, tra l'altro, include:

le fasi in cui si sviluppa l'azione;

le procedure attuative;

i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;

l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;

i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;

i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le Parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Per il personale di Roma Tre e del CREA impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, l'attività svolta non costituisce, in nessun caso, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art.6 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione. Questi accordi non devono comunque ritardare la pubblicazione dei risultati scientifici.

Art. 7 - Tirocini sperimentali & tesi di Laurea e dottorato

Gli studenti di Roma Tre iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio e la fruizione di eventuali borse di studio danno luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università, né con il CREA.

Art. 8 - Norme comportamentali

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 9 - Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Art. 10 - Modifiche dell'Accordo

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra Roma Tre e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione delle due Parti.

Art. 11 - Oneri finanziari

L'attuazione del presente Accordo non comporta per il CREA e per Roma Tre alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo sarà disciplinata mediante specifiche convenzioni operative o esecutive nelle quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 12 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti così come previsti dalle rispettive normative in materia di anticorruzione.

Roma Tre dichiara di aver adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 conformemente a quanto previsto dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii., in conformità al P.N.A. 2019 ed alle linee guida dell'ANAC. A tale fine, CREA dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Piano triennale e del Codice Etico adottato dall'Università (consultabile sul sito internet: <https://www.uniroma3.it/>).

CREA dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. A tale fine, Roma Tre dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CREA (consultabile sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 13 - Sicurezza e coperture assicurative

Le Parti dichiarano di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa e previdenziale del personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, ivi compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi che possano essere cagionati dal rispettivo personale nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di locali e attrezzature propri che siano impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, fatto salvo il caso in cui gli stessi non siano utilizzati correttamente o per finalità diverse.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati.

Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione del presente Accordo, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Art. 15 – Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'esecuzione del presente Accordo verranno in prima istanza definite in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 16 - Firma digitale, spese e bollo

Il presente Accordo, in unico originale, è stipulato mediante firma digitale delle Parti ed entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Letto, approvato e sottoscritto

DATA*

FIRMA**

Per l'Università degli Studi di Roma Tre

 **PRORETTORE VICARIO**

Il Rettore

Prof. Luca Pietromarchi

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio



Firmato digitalmente da:
GAUDIO CARLO
Firmato il 30/03/2022 14:09
Seriale Certificato:
126666518608034854956531363797785006357
Valido dal 18/02/2021 al 18/02/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

CONVENZIONE ATTUATIVA DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Dipartimento di Scienze con sede in Viale G. Marconi, 446 00146 Roma, legalmente rappresentato dal Direttore, prof. Paolo Visca

e

Il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia del Crea (di seguito denominato CREA -VE), con sede in Via XXVIII Aprile, 26 - 31015 Conegliano (TV), C.F. 97231970589 - P. IVA 08183101008, rappresentato legalmente dal Direttore, dott. Riccardo Velasco

PREMESSO CHE

- in data 31/03/2022 è stato sottoscritto il nuovo accordo quadro tra L'Ateneo di Roma Tre e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per l'instaurazione e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione, rimandando ai singoli Dipartimenti o Centri la possibilità di stipulare Convenzioni Attuative per la formalizzazione di singole iniziative di ricerca scientifica e/o di formazione;
- In data 12/04/2022 il CREA ha nominato, quali rappresentanti nel Comitato di indirizzo, così come previsto dall'art. 4 del citato Accordo Quadro, le dott.sse Chiara Devirgiliis, del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e Roberta Sardone del Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia;
- in data 13/04/2022 il Consiglio di Dipartimento di Scienze ha nominato, quali rappresentanti per l'Università degli Studi Roma Tre nel Comitato di Indirizzo, così come previsto dall'art. 4 del citato Accordo Quadro, i proff. Livia Leoni e Giordano Rampioni;
- in data 21/04/2022 si è riunito il Comitato di indirizzo che ha definito la programmazione per il prossimo anno accademico 2022/2023 per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze;

CONSIDERATO CHE

- sono attivati presso il Dipartimento di Scienze Corsi di Laurea che comprendono insegnamenti che richiedono competenze anche nei Settori Scientifico Disciplinari AGR/15 e settori affini;
- tra i ricercatori afferenti al CREA – Viticoltura ed Enologia esistono esperti altamente qualificati (già titolari di incarico di insegnamento nei precedenti anni accademici) con competenze riconducibili al SSD AGR/15 (Scienze e Tecnologie Alimentari) e settori affini.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione attuativa.

ART. 2

Scopo del presente accordo è la definizione della Convenzione attuativa tra Dipartimento di Scienze e CREA – Viticoltura ed Enologia, al fine dello svolgimento di attività di didattica e di ricerca negli ambiti disciplinari indicati nelle premesse, come di seguito dettagliato:

- a) affidamento di incarichi di insegnamento a esperti afferenti al CREA - Viticoltura ed Enologia;
- b) ospitalità a studenti per tirocini formativi presso il CREA - Viticoltura ed Enologia;
- c) attività di ricerca collegata allo svolgimento di specifici progetti, inclusi progetti per tesi di laurea sperimentali e dottorati di ricerca, in collaborazione tra Dipartimento di Scienze e CREA - Viticoltura ed Enologia

ART. 3

- a) L'attività didattica svolta dai ricercatori del CREA - Viticoltura ed Enologia presso il Dipartimento di Scienze è considerata a tutti gli effetti "servizio fuori sede". I docenti del CREA - Viticoltura ed Enologia sono nominati annualmente senza oneri per l'Università Roma Tre e il Dipartimento di Scienze, con delibera del Dipartimento di Scienze.
- b) L'attività di ricerca, nell'ambito di tesi di laurea sperimentali, di progetti di dottorato di specifici progetti di ricerca, svolta in collaborazione tra il personale del Dipartimento di Scienze e il personale del CREA - Viticoltura ed Enologia non comporta oneri reciproci e comprende la mutua ospitalità di personale dipendente e in formazione presso le rispettive sedi, il mutuo scambio di competenze e il mutuo utilizzo di attrezzature.

ART. 4

La presente Convenzione Attuativa avrà durata di quattro anni e potrà essere rinnovata tramite atto scritto, salvo esplicito recesso. In caso di recesso, la parte recedente è tenuta a completare la realizzazione di eventuali attività in corso, intraprese ai sensi della presente convenzione. Le modalità specifiche di esecuzione saranno volte al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente accordo.

ART. 5

I Responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione, per il conseguimento degli obiettivi in argomento, sono: - per il Dipartimento di Scienze, la prof.ssa Livia Leoni - per il CREA - Viticoltura ed Enologia il Direttore, dott. Riccardo Velasco.

ART. 6

a) Ciascuna parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e in formazione per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2 della presente Convenzione Attuativa. Il personale dipendente o in formazione di una delle parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitari vigenti presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.

b) L'attività didattica frontale svolta dai ricercatori del CREA - Viticoltura ed Enologia titolari di incarico di insegnamento si svolgerà presso le aule e i laboratori didattici dedicati ai corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze.

c) Altra attività didattica di alta qualificazione professionale, sotto forma di tirocini formativi, progetti per tesi di laurea e per tesi di dottorato, potrà essere svolta integralmente o parzialmente presso il CREA - Viticoltura ed Enologia, previa autorizzazione della commissione didattica del Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche e dei Responsabili dell'accordo di collaborazione.

d) L'accompagnamento di studenti a escursioni didattiche e manifestazioni svolte presso strutture esterne al CREA - Viticoltura ed Enologia e al Dipartimento di Scienze, potrà essere effettuato previa autorizzazione della commissione didattica del Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche e dei Responsabili dell'accordo di collaborazione.

ART. 7

a) I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Atto saranno di proprietà comune.

b) Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

c) Eventuali finanziamenti derivati da soggetti terzi per incarichi o progetti di ricerca congiunti verranno suddivisi previa intesa tra i ricercatori di entrambe le parti. d) In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi, verranno disciplinati gli aspetti inerenti la contitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 8

I soggetti Contraenti dichiarano la propria disponibilità a promuovere incontri e conferenze illustrative concernenti le attività svolte. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente Atto, richiederà il consenso delle Parti interessate.

ART. 9

Entrambe le parti dichiarano di essere titolari di polizze assicurative per la copertura delle responsabilità derivanti da eventuali danni a cose e persone causati dalle attività svolte dal proprio personale e dai propri studenti, operanti nell'ambito del presente accordo. Dichiarano inoltre di essere titolari di polizze assicurative per la copertura delle responsabilità derivanti da danni a cose e persone, imputabili alle proprie strutture edilizie o ai propri beni strumentali.

ART. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'attuazione della presente Convenzione Attuativa. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

ART. 11

Il presente Atto è relativo a trasferimenti fra pubbliche amministrazioni per sostenere le attività formative e didattiche e, non comportando prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'onere dell'imposta di bollo è ripartito fra le parti sottoscrittrici.

Per il Dipartimento di Scienze

Il Direttore
prof. Paolo Visca



**PAOLO
VISCA
23.05.2022
07:34:32
UTC**

Per il CREA – Centro di Viticultura
Enologia

Il Direttore
dott. Riccardo Velasco

Firmato digitalmente da:
VELASCO RICCARDO
Firmato il 16/05/2022 12:25
Seriale Certificato: 18607479
Valido dal 03/06/2020 al 03/06/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Verbale della riunione telematica del 22 luglio 2022

Il giorno 22 luglio 2022 alle ore 9.00 si sono riuniti, in via telematica, i Responsabili scientifici dell'accordo, prof.ssa Livia Leoni e dott. Riccardo Velasco, sottoscritto tra il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Centro di Ricerca in Viticoltura Enologia, per definire l'assegnazione degli incarichi di insegnamento del Personale CREA presso il Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche per l'anno accademico 2022/2023.



Sulla base del suddetto accordo e considerata la positiva esperienza maturata negli anni passati dal dott. Paolo Pietromarchi, i Responsabili decidono di assegnare l'affidamento del corso di "Principi di Enologia, Enografia e Tecniche di degustazione" – 6 Crediti Formativi Universitari – 52 ore, al dott. Paolo Pietromarchi per l'a.a. 2022/2023.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

La Coordinatrice del Corso di Laurea
prof.ssa Livia Leoni



Il Direttore del CREA VE
dott. Riccardo Velasco



Repertorio n. 54/2022
Prot. n. 3315 del 06/09/2022 (2022-URM3DSC-0003315)

CONFERIMENTO D'INCARICO DI INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO

IL DIRETTORE

- VISTO l'Accordo Quadro stipulato in data 31/10/2018 e rinnovato in data 31/03/2022 tra Università degli Studi Roma Tre e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria
- VISTO l'art. 2 (Finalità dell'accordo) del succitato Accordo Quadro;
- VISTO l'art. 4 co. 4 lett. a) del succitato Accordo Quadro;
- VISTO l'art. 13 (Copertura assicurativa) del succitato Accordo Quadro;
- VISTO la Convenzione attuativa tra il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre e il Centro di Ricerca Viticoltura e Enologia sottoscritta in data 03/06/2022
- VISTA Delibera del Dipartimento di Scienze dell'11 maggio 2022 (approvazione programmazione aa.2022/2023);
- VISTO Il verbale della riunione telematica del 22/07/2022 tra i Responsabili scientifici dell'accordo

CONFERISCE

mandato di insegnamento a titolo gratuito al dott. Paolo Pietromarchi nato a Velletri (Roma) il 7/12/1965 C.F. PTRPLA65T07L719U, residente in Velletri (RM) Via Sant'Andrea n. 5, Ricercatore presso il Centro di Ricerca in Viticoltura Enologia del CREA in Velletri (RM), via Cantina Sperimentale 1 –

Il mandato è conferito per l'anno accademico 2022/2023 dal 01/3/2023 al 28/02/2024 ai sensi della L.240/10 art. 23 co 2 e art.7 del Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche approvato dal S.A. nella seduta del 5/07/2016 reso esecutivo con D.R. n.1732 del 18/07/2016.

Il conferimento d'incarico si articola in n. **52 ore di lezione per n. 6 CFU**, oltre le altre attività connesse con i compiti svolti per l'insegnamento di "Principi di enologia, enografia e tecniche di degustazione" (SSD AGR/15), presso il Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche del Dipartimento di Scienze per l'anno accademico 2022/2023.

Il dott. Paolo Pietromarchi si impegna a tal fine a rispettare rigorosamente il Regolamento Didattico di Ateneo e di Corso di Studio, a coordinare l'orario del corso di lezioni con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del Corso di Studio, facendo pervenire alla Coordinatrice del Corso di Laurea interessato il programma del corso con l'indicazione del calendario che intende osservare, dei giorni e delle ore in cui sarà a disposizione degli studenti e delle strutture, che sono rese disponibili dal Dipartimento interessato per l'espletamento della sua attività.

Il dott. Paolo Pietromarchi è Presidente della Commissione degli esami di profitto dell'insegnamento "Principi di enologia, enografia e tecniche di degustazione", secondo il calendario elaborato dal

Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche fatte salve le previsioni di Ateneo e di Dipartimento.

Il dott. Paolo Pietromarchi si impegna ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza anche in campo sanitario in vigore presso l'Ateneo e a rispettare il Codice Etico.

Il presente conferimento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali. Per quanto non espressamente disposto il rapporto viene regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile e dal regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche approvato dal S.A. nella seduta del 12/07/2011 e reso esecutivo con D.R. n.3385 del 11/10/2011 in applicazione del della L.240/10 art.23 co 2.


In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, Titolo II, Capo XIV del codice civile.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in via extra-giudiziale. In caso contrario il Foro competente è quello di Roma.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, Il

Il Direttore del Dipartimento che detiene la responsabilità organizzativa del corso
Prof. Paolo Ascenzi



La Coordinatrice del Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche
Prof.ssa Livia Leoni



Il Ricercatore dell'Ente
Dott. Paolo Pietromarchi